

Roma, 22 marzo 2024

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS – Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2024\_11**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Residenza all'estero: nessuna sanzione per il quadro RW omesso**

L'omessa compilazione del quadro RW da parte di una cittadina italiana, non iscritta all'Aire ma residente fiscalmente in Svizzera in base all'articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia ed il Paese elvetico, non comporta l'applicazione di alcuna sanzione in materia di monitoraggio fiscale, in quanto in tale ipotesi viene meno l'ambito soggettivo di applicazione di tale normativa. La dimostrazione della residenza fiscale estera comporta anche l'irrelevanza in Italia dei redditi prodotti in Svizzera. Sono questi i principi di diritto contenuti nella sentenza 242/3/2024 pronunciata dalla Cgt di secondo grado della Sardegna e depositata il 19 marzo 2024. Il contenzioso, avente ad oggetto i periodi d'imposta 2013 e 2014, è sorto a seguito della notifica di due atti di contestazione relativi all'omessa compilazione del quadro RW e di due avvisi di accertamento nei quali si contestava l'omessa dichiarazione in Italia di redditi esteri. In entrambi i casi, l'Ufficio aveva contestato alla contribuente la sussistenza della residenza fiscale in Italia sulla base dell'omessa cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente. Dopo aver riunito i procedimenti per evidente connessione oggettiva e soggettiva, la Corte di giustizia sarda ha applicato l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, e gli articoli 169 del Tuir e 75 del Dpr 600/1973, dando prevalenza all'articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni citata rispetto all'articolo 2 del Tuir. Nella sentenza le ragioni della contribuente sono state accolte in quanto il centro degli interessi per il 2013 e 2014 era situato in Svizzera. Oltre all'esibizione del certificato di residenza anagrafica in un Comune svizzero (che si aggiungeva a quella in Italia), la contribuente ha provato che anche il coniuge era residente anagraficamente nei periodi d'imposta in questione in Svizzera e che il figlio frequentava la scuola nel medesimo Comune svizzero di residenza della famiglia. L'Ufficio non ha invece dimostrato quali attività o interessi fossero riconducibili in Italia in capo alla contribuente per i periodi d'imposta relativi al 2013 e al 2014. L'articolo 4 del Dl 167/1990, che individua i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale, fa genericamente riferimento ai soggetti «residenti in Italia», senza alcun richiamo all'articolo 2 del Tuir. La sentenza in commento conferma l'interpretazione proposta dalla difesa della ricorrente, in forza della quale anche ai fini degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale ciò che rileva è la residenza fiscale in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile e non la normativa domestica.

Fonte: Valentino Tamburro, *“Residenza all'estero: nessuna sanzione per il quadro RW omesso”*, Il Sole 24 Ore del 22 marzo 2024

## ➤ Donazioni indirette non tassate a meno di un accertamento

Le donazioni non formalizzate in un atto notarile sono sempre state ammantate da un senso di notevole incertezza sul loro trattamento fiscale: per tutti gli anni '90 del secolo scorso se ne è intensamente parlato senza che la legge le menzionasse (al fine di capire se effettivamente fossero fattispecie imponibili), poi, appena il legislatore le prese in considerazione all'inizio del nuovo secolo, l'imposta di donazione venne radicalmente abolita. Reintrodotta, dopo alcuni anni, la tassazione delle donazioni mediante la stranissima tecnica di risuscitare la normativa abrogata nel testo stesso che essa aveva alla data di abrogazione, le discussioni di addetti ai lavori e studiosi si sono appuntate sull'analisi della compatibilità delle norme risuscitate con il nuovo disegno dell'imposta di donazione nel frattempo elaborato dal legislatore: vale a dire, non più, come nel diritto previgente, mediante consistenti aliquote d'imposta su scaglioni progressivi di valore imponibile, ma mediante moderate aliquote proporzionali applicabili al valore eccedente le franchigie di esenzione. Nell'ambito di queste discussioni, non poca consistenza ebbero le opinioni secondo le quali dovevano addirittura considerarsi abrogate implicitamente, appunto per ritenuta incompatibilità sistematica. Si giunge così alla *voluntary disclosure* e all'emersione di un assai consistente fenomeno di donazioni informali confessate al fisco italiano per purgare il denaro che ne era stato oggetto: non è un caso che la sentenza di Cassazione 7442/2024 - commentata sul Sole 24 Ore di ieri - si riferisca proprio a un episodio di donazione indiretta effettuata mediante un bonifico bancario "Svizzera su Svizzera", confessata da un contribuente al fisco italiano nell'ambito di una procedura di collaborazione volontaria in base alla legge 186/2014. Nella sua sentenza 7442, la Cassazione ora ci dice dunque che: le norme in tema di donazione indiretta contenute nel Testo unico 346/1990 non sono implicitamente abrogate, ma sono pienamente vigenti; le donazioni indirette non possono che essere tassate nelle ipotesi specificamente previste dalla legge, vale a dire: il caso della loro volontaria registrazione da parte del contribuente oppure il caso la loro "confessione" (se di valore imponibile superiore a un milione) nell'ambito di un procedimento di accertamento tributario (si pensi al contribuente che sia chiamato a giustificare un tenore di vita non confacente con il suo reddito); non sussiste l'obbligo di registrazione di una donazione indiretta se essa non risulta da un atto soggetto alla registrazione. Tradotto in parole semplici, questo insieme di principi sta innanzitutto adire che non è di per sé tassabile il "semplice" bonifico genitore/figlio, ameno che non lo si "confessi" in un procedimento di accertamento tributario. In secondo luogo, dalla sentenza 7442 emerge che non dovrebbero aversi timori di tassazione in tutti quei casi in cui, da atti sottoposti a registrazione, risultino pattuizioni che potrebbero anche essere convenute a titolo di donazione, ma che non siano espressamente qualificate come tali. Si pensi alla dichiarazione di nomina per la stipula di un contratto definitivo derivante da un contratto per persona da nominare, a un contratto a favore di terzo (Tizio vende a Caio che acquista a favore di Sempronio), a una delegazione di pagamento (Caio paga Sempronio un prezzo dovuto da Tizio su incarico di quest'ultimo), a un acollo di debito (Tizio si obbliga a pagare il debito che Caio ha verso la banca Alfa), e così via: sono tutte ipotesi che potrebbero bensì essere effettuate a causa di donazione, ma che potrebbero altrettanto essere supportate da ragioni diverse da quelle di effettuare un'attribuzione per spirito di liberalità. Per questo, se la causa di donazione non sia palesata, manca il presupposto per l'assoggettamento di questi atti a imposta di donazione. Senza dimenticare la rilevanza di questo ragionamento in campo societario: ad esempio la fusione di Alfa (valore 100), avente Caio come socio unico, con Beta (valore 500), avente Sempronio come socio unico, formando Delta, di valore 600 con Caio e Sempronio soci al 50 per cento.

Fonte: Angelo Busani, "Donazioni indirette non tassate a meno di un accertamento", Il Sole 24 Ore del 22 marzo 2024

## ➤ Il Kenya nella lista grigia dei Paesi che riciclano e finanziano il terrorismo

Il Kenya attraversa un momento “grigio” che ne mette a rischio la capacità di attrarre e garantire aiuti e investimenti esteri. Proprio nel momento in cui sta facendo di tutto per risalire la china dello sviluppo. Grigio come la lista nella quale il Paese è stato appena inserito dalla Financial action task force (Fatf-Gafi). Dopo esattamente 14 anni dall’esclusione, lo Stato rientra sotto la vigilanza dell’organismo intergovernativo con sede a Parigi, a causa della assenza di strategie chiare nel perseguimento dei reati di riciclaggio. Con un’aggravante decisiva: nessuna indagine o procedimento giudiziario adeguato per i reati di finanziamento del terrorismo e, nonostante l’ampio settore di organizzazioni senza scopo di lucro, non c’è alcuna regolamentazione e pertanto, scrive l’organismo internazionale, «il rischio di abusi di finanziamento del terrorismo rimane non identificato». Tutte le piste portano a concludere che – in questa situazione nebulosa – le organizzazioni terroristiche di matrice islamica aumentino non solo la pressione politica ma anche il volume di affari illeciti, con un enorme drenaggio di risorse fuori dai confini kenyoti. Il Kenya paga un prezzo altissimo per la presenza di Al Shabaab (Movimento della Gioventù), un gruppo insurrezionale e terroristico con radici fondamentaliste e base nella confinante Somalia, che il Comando Usa per l’Africa (Africom) nel 2022 ha definito «il più grande, il più ricco e il più letale movimento affiliato di Al Qaeda nel mondo». Proprio il Kenya, secondo quanto ha scritto Lauren Ploch Blanchard, specialista in questioni africane, in un documento consegnato il 14 febbraio 2023 al Congresso statunitense, «è la più grande fonte di combattenti stranieri per Al Shabaab». Il Forum dell’Oceano Indiano sulla criminalità marittima (IOFMC), creato nel 2015 dall’Agenzia anticrimine delle Nazioni Unite e che funge da piattaforma regionale per l’applicazione delle leggi marittime e il coordinamento giudiziario tra gli Stati costieri, in un report del marzo 2023, aggiunge che «le sfide specifiche e gli sforzi di dissuasione sorgono quando Al Shabaab trae profitto dalla tassazione di beni sia leciti che illeciti e queste sfide diventano sempre più importanti man mano che il sistema di entrate di Al Shabaab diventa sempre più radicato». Secondo l’ultimo report consegnato alla comunità internazionale da Transparency international Kenya e Global financial integrity, il think tank che analizza i flussi finanziari illeciti nel mondo con base a Washington (Usa), carbone per un valore di oltre 1,3 milioni di dollari viene contrabbandato dal Kenya ogni mese. La cifra di quasi 16 milioni di dollari annui rischia di essere sottostimata alla luce delle carenze strutturali evidenziate da Fatf-Gafi. Gran parte di questo commercio di carbone è controllato da Al Shabaab, che non si è fatto mancare negli ultimi anni gravissimi attacchi in Kenya. L’esercito nazionale è stato spesso accusato di aiutare e trarre beneficio da questo commercio illecito di carbone. Il centro economico per il commercio illegale è la città portuale somala di Chisimaio che, però, è sotto il controllo delle Forze di difesa keniate, i cui soldati sono citati in diversi rapporti come attori chiave nel commercio illegale di carbone. Secondo il rapporto chi agevola il contrabbando riceve due dollari per ogni sacchetto e il conto annuale della corruzione in questo solo porto è di circa 24 milioni di dollari. Sempre secondo le stime di Transparency international, il Kenya si trova al 126esimo posto tra gli Stati più corrotti al mondo (su 180 in classifica). Ogni anno, malgoverno e corruzione sottraggono 2,5 miliardi di dollari, che corrispondono al 25-30% del bilancio annuale dello Stato.

Fonte: Roberto Galullo, “*Il Kenya nella lista grigia dei Paesi che riciclano e finanziano il terrorismo*”, Il Sole 24 ore del 20 marzo 2024

## ➤ Il regime fiscale degli strumenti finanziari partecipativi segue il regolamento

Ai fini del corretto trattamento fiscale degli strumenti finanziari partecipativi emessi da una società è necessaria una approfondita disamina degli aspetti specifici dello strumento, disciplinati da appositi regolamenti, a prescindere dal trattamento previsto dai principi contabili di riferimento. Dalla mancata assimilazione degli strumenti alle azioni ne può derivare la deducibilità delle remunerazioni corrisposte. L'art. 44 comma 2 lett. a) e c) del TUIR, considera simili alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (essendo sufficiente tale previsione), mentre le obbligazioni sono strumenti che contengono un'obbligazione incondizionata alla restituzione di una somma e che non attribuiscono alcun diritto di partecipazione. Il legislatore ha completato il quadro con l'art. 109 comma 9 del TUIR, integrato dalla Relazione di accompagnamento al DL n. 344/2003, secondo cui è prevista l'indeducibilità di ogni remunerazione erogata su strumenti finanziari di cui al citato art. 44, per la parte che comporti la partecipazione ai risultati economici dell'emittente, qualora il collegamento tra la remunerazione e i suddetti risultati economici riguardi sia l'an che il quantum (concetto richiamato anche dalla circ. n. 4/2006, e tutt'oggi confermato dall'Agenzia nei successivi documenti di prassi). Mancando anche solo uno di tali collegamenti, il regime di indeducibilità non si rende applicabile. L'Agenzia delle Entrate negli anni ha fornito diversi chiarimenti al fine di qualificare fiscalmente i titoli in base a determinate caratteristiche, qualificazione che incide sul regime di deducibilità delle remunerazioni. (cfr. citata circ. n. 4/2006, ris. n. 30/2019, risposte a interpello n. 291/2020, nn. 865, 867, 881 del 2021 e n. 67/2022). Per stabilire correttamente la natura e il trattamento fiscale di un titolo, è necessario trovarne il corretto "posizionamento" nell'ambito dell'art. 44, se tra i titoli simili alle azioni ovvero alle obbligazioni, e nel caso applicare il regime fiscale proprio dello strumento. Di contro, in caso di titoli non riconducibili alle menzionate tipologie, sono le specifiche clausole a determinare il regime di deducibilità delle erogazioni. In primo luogo, il termine "totalmente" di cui all'art. 44 va letto nel senso che la partecipazione agli utili della remunerazione deve essere "effettiva", non essendo "sufficiente che [la stessa] sia soltanto parametrata agli utili della Società". La previsione, anche meramente eventuale, che un dato strumento finanziario possa attribuire agli holder delle somme non totalmente connesse ai risultati economici dell'emittente esclude a priori la possibilità di assimilazione in toto alle azioni. Così si è espressa l'Agenzia in alcune citate risposte negando l'assimilazione di un titolo ad azione nel caso in cui il regolamento dell'SFP abbia previsto, anche solo teoricamente, la distribuzione di riserve di capitale a titolo di remunerazione. Altro elemento di particolare rilevanza è l'eventuale previsione del regolamento di un tetto massimo alla remunerazione, ancorché determinata sulla base degli utili distribuibili. Infatti: - in primo luogo, il titolo non presenta caratteristiche volte ad assimilarlo ad una azione, poiché la remunerazione risulta meramente parametrata alla presenza o meno di utili di esercizio, ma il tetto massimo non consente di definire la partecipazione agli utili come effettiva; - inoltre, non è nemmeno possibile applicare il regime di indeducibilità di cui all'art. 109 comma 9 del TUIR, poiché sebbene la remunerazione sia collegata agli utili di esercizio con riferimento all'an, la presenza di un limite massimo è sintomo di mancanza del collegamento per il quantum, sulla base del fatto che all'aumentare dell'utile distribuibile, la remunerazione dell'SFP potrà crescere fino però ad una determinata soglia. Sul punto risulta un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, espresso nell'ambito di un interpello non pubblicato, secondo cui la presenza di ulteriori limiti, rappresentati ad esempio da livelli di liquidità minima necessari per effettuare l'erogazione della remunerazione, non consentirebbero di considerare sussistente il legame con il quantum del risultato di periodo. Di conseguenza, la remunerazione di un titolo non assimilato ad azione, e per la quale non risulta applicabile il disposto del comma 9 dell'art. 109, assume la

qualificazione fiscale di onere finanziario, con evidente causa finanziaria e assoggettamento alle regole di deducibilità previste dall'art. 96 del TUIR. La qualificazione fiscale di un titolo prevale sulle risultanze contabili, "indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata in bilancio", come previsto dall'art. 5 del DM 8 giugno 2011 (applicabile sia ai soggetti IAS/IFRS adopter, sia agli OIC adopter a seguito del richiamo presente nel DM 3 agosto 2017) con la conseguenza che fiscalmente a nulla rileva il fatto di aver contabilizzato uno strumento come equity se la remunerazione dello stesso non è costituita totalmente dagli utili della società.

Fonte: Giovangiuseppe De Luca e Vincenzo De Lucia , *"Il regime fiscale degli strumenti finanziari partecipativi segue il regolamento"*, Eutekne del 18 marzo 2024

I migliori saluti.

La Segreteria

